

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

ACCORDI DI COLLABORAZIONE

**AVVISO PUBBLICO A FAVORE DEGLI I GLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DEI
SERVIZI CULTURALI ACCREDITATI IN
O.B.R. (ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE) E
O.M.R. (ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE)**

LEGGE REGIONALE N. 24/2019. PIANO ANNUALE 2021.

INDICE

Premessa

- Art. 1 Accordo di collaborazione
- Art. 2 Finalità dell'accordo di collaborazione
- Art. 3 Soggetti interessati
- Art. 4 Risorse a disposizione
- Art. 5 Documenti da presentare
- Art. 6 Valutazione
- Art. 7 Criteri di valutazione
- Art. 8 Comunicazione dell'esito della procedura
- Art. 9 Attività di verifica, monitoraggio, ispezione e controllo
- Art. 10 Privacy. Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Premessa

Nella normativa della Regione Lazio si prevede di potenziare e sostenere la funzione svolta dai servizi culturali regionali. Musei e Biblioteche, in particolare, hanno il compito di raccogliere, salvaguardare, conservare e rendere disponibili i documenti e i beni conservati, costituendo e gestendo collezioni e patrimoni sempre più complessi per natura e molteplicità. Nello stesso Piano Triennale 2019 – 2021 viene esplicitata la necessità di rafforzare e consolidare i servizi culturali già esistenti e riconosciuti nell'ambito delle rispettive organizzazioni regionali, al fine di potenziare il servizio pubblico offerto sul territorio e migliorare l'accessibilità e fruibilità dell'ingente patrimonio culturale posseduto, anche attraverso operazioni continue di conoscenza dei beni conservati.

Art. 1

Accordo di collaborazione

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. In base alla giurisprudenza consolidata l'accordo tra le Amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse e idonea a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

Risulta pertanto evidente la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi, di cui al citato art. 15, in forza del quale gli enti pubblici possono “sempre” utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, al fine di soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni.

Art. 2

Finalità dell'accordo di collaborazione

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, la Regione intende collaborare con gli enti interessati nello svolgimento di attività, con scadenza del 1 luglio 2022, coerenti con le seguenti finalità:

- potenziare il servizio pubblico offerto da Biblioteche e Musei di enti pubblici, accreditati in O.B.R. e O.M.R.;
- collaborare alla realizzazione delle attività di catalogazione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti, anche per quanto attiene all'implementazione del Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e del Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio, per una gestione integrata e condivisa dei dati ivi presenti;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza dei beni conservati nelle Biblioteche e nei Musei, come previsto dal Piano triennale citato in premessa.

Possono rientrare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività di supporto:

- miglioramento dei servizi di regolazione dell'accesso alle sale interne e di informazione al pubblico sul patrimonio culturale, sui servizi e le attività offerte, sulla regolamentazione interna della struttura, anche in materia di tutela e sicurezza del patrimonio fruibile;
- miglioramento della gestione di richieste di informazioni o chiarimenti da parte dei visitatori e di interazione tra il personale addetto al museo o alla biblioteca e i soggetti interessati;
- miglioramento delle attività di prelievo, trasporto, consegna e restituzione libri, riviste, pubblicazioni e documenti d'archivio;

- miglioramento del servizio di prestito bibliotecario;
- assistenza alle attività di catalogazione del patrimonio museale o librario conservato, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti;
- miglioramento delle modalità e dei tempi per la riproduzione della documentazione richiesta dagli utenti;
- potenziamento delle attività destinate all'organizzazione e realizzazione di visite guidate;
- potenziamento delle attività di promozione con le scuole per la conoscenza e la diffusione dei servizi culturali;
- organizzazione e realizzazione di nuove iniziative ed eventi di promozione culturale;
- sviluppo e attuazione di soluzioni e metodologie di individuazione dei nuovi acquisti e materiali necessari alle attività della biblioteca e del museo;
- potenziamento delle attività di monitoraggio e di miglioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio posseduto.

L'Accordo di Collaborazione potrà essere sottoscritto compatibilmente con le risorse disponibili, previa valutazione delle parti.

Qualora si manifestino motivi ostativi al corretto espletamento delle attività con il servizio individuato, in seguito a valutazioni e considerazioni fatte dalle strutture regionali, l'Accordo di Collaborazione potrà essere attivato seguendo l'ordine della graduatoria al fine di evitare di disperdere le risorse già a disposizione.

Art. 3

Soggetti interessati

Le domande possono essere presentate dall'ente pubblico titolare del servizio culturale (Biblioteca o Museo) accreditato in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) nel 2021.

Non possono presentare la domanda:

- i titolari di biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e i gestori dei servizi culturali già istituiti dalle Province (legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17. Legge di stabilità regionale 2016, articolo 7, comma 7), cui sono destinate altre forme e modalità di sostegno;
- le biblioteche dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali e i musei del Sistema Museale di Roma Capitale, "Musei in Comune", in quanto già fortemente strutturati e dotati di risorse adeguate.

Art. 4

Risorse a disposizione

Gli Accordi di Collaborazione sopraindicati potranno avere esclusivamente ad oggetto la realizzazione di attività che la Regione porterà avanti, anche avvalendosi delle proprie società in house nell'ambito dei contratti di servizio in essere, in collaborazione con l'ente pubblico interessato, per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2. È escluso il trasferimento di risorse finanziarie. Le attività previste in ogni Accordo di Collaborazione possono comportare per la Regione l'impiego di risorse umane per un numero massimo di 1 unità per ogni servizio culturale interessato, salvo pervengano richieste inferiori rispetto al numero massimo di accordi indicati al successivo periodo. Potranno essere attivati dalla Regione un numero non superiore a 45 Accordi di Collaborazione distribuiti sul territorio come segue:

- Provincia di Roma	21
- Provincia di Latina	6
- Provincia di Frosinone	6
- Provincia di Viterbo	6
- Provincia di Rieti	6

Art. 5

Documenti da presentare

Ciascun ente interessato, in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3, può presentare un'unica domanda, comprendente tutti i servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. di cui è titolare, con le modalità che seguono, contenente i seguenti documenti (Allegato B):

- scheda 1 - Istanza del legale rappresentante dell'ente corredato dal proprio documento d'identità in corso di validità;
- scheda 2 - Dati dell'ente;
- scheda 3 - Tipologie di attività di collaborazione proposte per le finalità di cui al paragrafo 2 (con esclusione di richieste di finanziamenti o contributi finanziari).

I documenti, redatti sulla base delle schede sopra indicate, devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (B.U.R.L.), esclusivamente attraverso PEC (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e farà fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico.

Non saranno ammesse le domande:

- con eventuale riserva di invio successivo di documenti;
- inviate mediante modalità diverse da quella indicate;
- inviate oltre il termine sopra indicato;
- prive di una o più delle schede 1, 2 e 3 in precedenza indicate.

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità la Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo provvederà a richiedere apposita integrazione e/ o regolarizzazione, assegnando un termine, non superiore a 10 giorni, decorso il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Art. 6

Valutazione

Le domande ricevute saranno esaminate dalla Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura, in termini di regolarità formale, nonché di rispondenza alle risorse disponibili e alle finalità indicate al paragrafo 2.

Saranno dichiarate inammissibili le domande nei casi descritti al paragrafo 5, oppure nel caso contengano attività non coerenti con le finalità indicate al paragrafo 2 o non compatibili con le risorse disponibili.

Nell'ipotesi di attività soltanto in parte non coerenti con le finalità descritte al paragrafo 2 o non compatibili con le risorse disponibili, verranno considerate ammissibili, ai fini dell'eventuale definizione dell'Accordo di Collaborazione, le sole attività coerenti con le medesime finalità e compatibili con le suddette risorse.

Nel caso di domande ammissibili presentate in numero maggiore rispetto al numero massimo di Accordi attivabili (indicati al paragrafo 4), fermo restando il possesso dei requisiti minimi richiesti e verificati nel 2021 ai fini dell'ammissione del medesimo servizio in O.B.R. o O.M.R., verrà data priorità alle domande relative ai servizi culturali che dispongono di un numero esiguo di risorse umane (dipendenti o collaboratori regolarmente contrattualizzati, sono esclusi pertanto i volontari o operatori del servizio civile) impiegate presso il medesimo servizio culturale.

In caso di parità di punteggio, saranno privilegiate le richieste relative alle strutture:

- il cui spazio destinato all'utenza ricopra il maggior numero di metri quadrati;
- il cui orario di apertura al pubblico sia maggiormente ampio.

Art. 7
Criteria di valutazione

La valutazione delle domande verrà effettuata applicando i seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO
1. Strutture con numero esiguo di risorse umane (dipendenti o collaboratori regolarmente contrattualizzati, sono esclusi pertanto i volontari) impiegate presso il medesimo servizio culturale	min 0/ max 80
2. Metri quadrati dello spazio destinato all'utenza	min 0/ max 10
3. Orario di apertura al pubblico	min 0/ max 10

Assegnazione punteggi

1. Strutture con numero esiguo di risorse umane (dipendenti o collaboratori regolarmente contrattualizzati, sono esclusi pertanto i volontari) impiegate presso il medesimo servizio culturale

BIBLIOTECHE	
assistente bibliotecario: n.1 dipendente / collaboratore	80/80
bibliotecario: n. 1 dipendente / collaboratore	30/80
assistente bibliotecario: n.2 dipendenti / collaboratori	25/80
assistente bibliotecario / bibliotecario: n.2 dipendenti / collaboratori	15/80
assistente bibliotecario / bibliotecario: n.3 dipendenti / collaboratori	10/80
assistente bibliotecario / bibliotecario: n.4 dipendenti / collaboratori	00/80

MUSEI	
operatore museale: n.1 dipendente / collaboratore	80/80
direttore / curatore delle collezioni: n. 1 dipendente / collaboratore	30/80
operatore museale: n.2 dipendenti / collaboratori	25/80
operatore museale / direttore / curatore delle collezioni: n.2 dipendenti / collaboratori	15/80
operatore museale / direttore / curatore delle collezioni: n.3 dipendenti / collaboratori	10/80
operatore museale / direttore / curatore delle collezioni: n.4 dipendenti / collaboratori	00/80

2. Maggior numero di metri quadrati dello spazio destinato all'utenza

Metri quadrati dello spazio destinato all'utenza	da 0 a 10
--	-----------

- 3 Orario di apertura al pubblico maggiormente ampio

Orario di apertura al pubblico	da 0 a 10
--------------------------------	-----------

Art. 8

Comunicazione dell'esito della procedura

Eseguita la valutazione indicata al paragrafo 6 la suddetta Direzione Regionale provvederà ad approvare con apposita determinazione, pubblicata ad ogni effetto di legge sul B.U.R.L., l'esito della valutazione effettuata, comunicando agli interessati il contenuto dell'eventuale Accordo ritenuto attivabile.

Art. 9

Attività di verifica, monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione può altresì procedere al monitoraggio sulle iniziative e a controlli amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari, anche accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi. Alla conclusione dei lavori, la Regione può verificare la regolare esecuzione delle attività previste.

L'impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta l'applicazione di sanzioni fino alla revoca, nei casi più gravi, dell'Accordo.

Art. 10

Privacy. Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è LazioCrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD. Si informa, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4 del RGPD, i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub) Responsabile del Trattamento;
- Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito DPO), Ing. Gianluca Ferrara, recapito postale: via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00147 Roma (RM), Palazzina B piano VI, stanza n. 42 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it, email istituzionale: dpo@regione.lazio.it

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente avviso pubblico;
- erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica, di ottenere i contributi richiesti e di stipulare Accordi.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.